



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SINDACO

ORDINANZA SINDACO

N. 34 DEL 20/07/2022

OGGETTO:

FESTEGGIAMENTI 2022: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BOTTIGLIE, BICCHIERI E/O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo estivo/autunnale il territorio del comune di Torre Pellice è interessato da varie manifestazioni su suolo pubblico organizzate dalle locali associazioni, che prevedono licenze di cui agli Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;

RICHIAMATA la nota Prot. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica del 19/06/2017 della Prefettura di Torino, con la quale vengono trasmesse ai Comuni le direttive del CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLE PUBBLICA SICUREZZA – GABRIELLI (nota NR.555/OP/0001991/2017/1) relative alle misure di sicurezza da adottare in occasione di Pubbliche Manifestazioni;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione nell'area interessata dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti di un elevato numero di bottiglie di vetro che in caso di rottura possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto di dover tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire alla garanzia dell'ordine pubblico;

VALUTATO di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e

privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

che nelle aree direttamente utilizzate per tutte le manifestazioni temporanee su suolo pubblico, organizzate dalle locali associazioni, che prevedono licenze di cui agli Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, siano vietate:

1. La vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere di tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;
2. La consumazione e/o l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
3. I divieti di cui ai precedenti commi sussiste anche nei cosiddetti "dehors" annessi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono di fatto assimilabili a luoghi per la somministrazione all'aperto in cui è verosimilmente difficoltoso il costante controllo da parte degli esercenti, mentre resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- 1) Al Prefetto di Torino
- 2) Alla Stazione Carabinieri di Torre Pellice (TO)
- 3) Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque sia incaricato di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Torre Pellice, 20 luglio 2022

Il Sindaco
COGNO Marco

Documento firmato digitalmente a norma
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/05

NOTE:

Art. 7-bis. Sanzioni amministrative D.lgs 267/2000 *(articolo introdotto dall'art. 16 legge n. 3 del 2003)*

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. *(comma introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)*

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).